



## Designazione dei documenti per la valutazione europea (DVE) dei prodotti da costruzione

(conformemente alla legge sui prodotti da costruzione e all'ordinanza sui prodotti da costruzione)

### 1. Situazione iniziale

1.1 Conformemente all'articolo 14 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2014<sup>1</sup> sui prodotti da costruzione e agli articoli 18 e 19 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 agosto 2014<sup>2</sup> sui prodotti da costruzione, l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è autorizzato a designare i documenti per la valutazione europea (DVE) atti a servire da base per il rilascio di una valutazione tecnica europea (VTE) dei prodotti da costruzione.

1.2 In particolare in virtù dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011<sup>3</sup>, la Commissione europea ha designato dei DVE nelle seguenti pubblicazioni della Gazzetta ufficiale dell'UE:

- a. comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 305/2011), GU C 417 del 16.11.2018, pag. 13;
- b. decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78; modificata dalla:
  - decisione di esecuzione (UE) 2019/896, GU L 142 del 29.5.2019, pag. 69;
  - decisione di esecuzione (UE) 2020/962, GU L 211 del 3.7.2020, pag. 19;
  - decisione di esecuzione (UE) 2020/1574, GU L 359 del 29.10.2020, pag. 10;
  - decisione di esecuzione (UE) 2021/1183, GU L 256 del 19.7.2021, pag. 103;

<sup>1</sup> RS 933.0

<sup>2</sup> RS 933.01

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4 aprile 2011, pag. 5; modificato da ultimo dal regolamento (EU) 2019/1020, GU L 169 del 25 giugno 2019, pag. 1.

- decisione di esecuzione (UE) 2021/1789, GU L 359 del 11.10.2021, pag. 117;
- decisione di esecuzione (UE) 2022/381, GU L 75 del 7.3.2022, pag. 1;
- decisione di esecuzione (UE) 2022/1517, GU L 235 del 12.9.2022, pag. 65;
- decisione di esecuzione (UE) 2023/424, GU L 61 del 27.2.2023, pag. 68;
- decisione di esecuzione (UE) 2023/910, GU L 116 del 4.5.2023, pag. 22;
- decisione di esecuzione (UE) 2023/1473, GU L 181 del 18.7.2023, pag. 47;
- decisione di esecuzione (UE) 2024/237, GU L del 17.1.2024.

## 2. Designazione

Con il presente documento, l'UFCL designa i DVE che figurano nelle pubblicazioni dell'UE di cui al numero 1.2.

## 3. Sostituzione della designazione precedente

La presente designazione sostituisce quella del 1° settembre 2023<sup>4</sup>.

## 4. Consultazione e ottenimento

I DVE designati possono essere consultati e scaricati gratuitamente sul sito dell'Organizzazione europea per la valutazione tecnica (European Organisation for Technical Assessment, EOTA), [www.eota.eu](http://www.eota.eu).

8 marzo 2024

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica  
Settore specializzato Prodotti da costruzione e affari europei:

Andreas Bossenmayer

<sup>4</sup> FF 2023 2009